

Assicurazione per la tutela delle attività di produzione e artigianali  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Tutela Business –Manifattura

Data di aggiornamento:17/05/2025. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede Legale in Via San Francesco D'Assisi, 10- 10122, Torino, Italia. Tel. +39 011 5554015; sito internet: [www.intesasnpaoloprotezione.com](http://www.intesasnpaoloprotezione.com); PEC: [servizioclienti@pec.intesasnpaoloprotezione.com](mailto:servizioclienti@pec.intesasnpaoloprotezione.com); [comunicazioni@pec.intesasnpaoloprotezione.com](mailto:comunicazioni@pec.intesasnpaoloprotezione.com) e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale **Patrimonio netto**: 1.050,79 Mln €; **Risultato economico di periodo**: 252,33 Mln €. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a: 276%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasnpaoloprotezione.com/dati-finanziari>

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa è assicurato?

- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE** il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro (massimale), concordato con il Contraente e indicato nel Modulo di polizza, può essere un importo compreso da € 1 milione a 5 milioni.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE: ESTENSIONE DI COPERTURA PER SPECIFICHE ATTIVITÀ** v. le Condizioni di Assicurazione rispettivamente: ✓ Clausola di raccordo garanzia RCT postuma Sezione II, pag.22, art. 10.14.1 ✓ Servizi ai veicoli Sezione II, pag.22 art. 10.14.2 ✓ Parrucchieri, barbieri e centri estetici Sezione II, pag.22 art. 10.15.3.
- ✓ **ASSISTENZA AI LOCALI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE** la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di uscita, manutenzione e pezzi di ricambio fino a un massimo di 500 euro IVA inclusa per sinistro, salvo quanto diversamente indicato per specifiche prestazioni. In aggiunta alle coperture base è possibile acquistare ulteriori garanzie all'interno delle relative coperture con pagamento di un premio aggiuntivo.
- Incendio e altri eventi materiali: garanzie di base** copre entro le somme assicurate, comprese tra € 56.000 e € 4.000.000 per Fabbricato, € 5.000 e € 2.500.000 per Contenuto, macchinari e attrezzature, Merci, nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da: ✓ incendio ✓ fulmine ✓ implosione esplosione e scoppio, non provocati da ordigni esplosivi ✓ caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano ✓ bang sonico provocato da aeromobili ✓ urto di veicoli stradali e natanti ✓ fumo, gas e vapori che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dalla garanzia ✓ fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore se collegati ad appropriate canne fumarie ✓ caduta di ascensori, montacarichi e simili. La copertura comprende, se dovuti agli eventi sopra descritti: ✓ i danni ad apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da colata o da fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito i beni assicurati ✓ i guasti causati da Autorità, terzi o dall'Assicurato per impedire e contenere il danno ✓ i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all'aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del fabbricato. ✓ Furto, danni a fissi e infissi e locali, causati dagli autori del furto o della rapina, anche tentati o conseguenza di atti vandalici ✓ Spese rimborsabili in caso di sinistro v. le Condizioni di Assicurazione Sezione II, pag.10 art. 10.1
- ✓ **Incendio e altri eventi materiali - garanzie aggiuntive:** v. le Condizioni di Assicurazione rispettivamente: ✓ Fuoriuscita di liquidi Sezione II, pag.10, art. 10.2.1 ✓ Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione Sezione II, pag.10, art. 10.2.2 ✓ Spese di ricerca e ripristino Sezione II, pag.10, art. 10.2.3 ✓ Fenomeni atmosferici Sezione II, pag.11, art. 10.2.4 ✓ Atti vandalici e dolosi Sezione II, pag.11, art. 10.2.5 ✓ Flottante stagionale Sezione II, pag.11, art. 10.2.6 ✓ Fabbricato in locazione Sezione II, pag.11, art. 10.2.7 ✓ Merci in refrigerazione Sezione II, pag.12, art. 10.2.8 ✓ Diaria giornaliera per interruzione di attività Sezione II, pag.12, art. 10.2.9.
- ✓ **Furto e rapina: garanzie di base - Furto Contenuto, macchinari e attrezzature** la garanzia opera, entro la somma assicurata, compresa tra € 2.500 e € 125.000 e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi di: ✓ Furto: ✓ scassinando o forzando aperture verso l'esterno ✓ senza scassinare aperture verso l'esterno alte almeno 4 metri ✓ con uso di chiavi false, smarrite o sottratte all'Assicurato o ai familiari oppure agli addetti ✓ con introduzione clandestina ✓ attraverso saracinesche o inferriate ✓ forzando le vetrine e le porte vetrate dei locali ✓ Rapina avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori. La copertura è operante anche in caso di: ✓ danni a contenuto, macchinari e attrezzature e merci per commettere il furto o la rapina, anche solo tentati, anche se causati da atti vandalici ✓ furto e rapina commessi dai dipendenti fuori dall'orario di lavoro. ✓ Furto fissi e infissi, danni a fissi, infissi o ai locali causati dagli autori del furto o della rapina, anche tentati o conseguenza di atti vandalici ✓ Spese rimborsabili in caso di sinistro v. le Condizioni di Assicurazione Sezione II, pag.14, art. 10.4
- ✓ **Furto e rapina: garanzie aggiuntive** v. le Condizioni di Assicurazione rispettivamente: ✓ Trasporto valori Sezione II, pagina 15, art.10.5.1 ✓ Infedeltà dei prestatori di lavoro Sezione II, pagina 15, art.10.5.2 ✓ Flottante stagionale Sezione II, pagina 15, art.10.5.3 ✓ Furto di veicoli all'aperto Sezione II, pagina 15, art. 10.5.5.
- ✓ **Vetri e insegne: (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)** La copertura, entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da € 1.000 a € 50.000, paga le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali dell'attività assicurata (nel raggio di 150 metri dal luogo indicato nel Modulo di polizza) per rotture provocate da: ✓ fatto accidentale ✓ fatto di terzi, compresi i dipendenti ✓ atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine ✓ eventi atmosferici, quali precipitazioni atmosferiche e vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute. Inoltre, sono compresi i danni ✓ da furto o rapina anche se solo tentati ✓ alle cose riposte nei locali dell'Impresa da rottura di vetri e insegne assicurati.
- ✓ **Fenomeno elettrico ed elettronica: garanzie di base (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)** Fenomeno elettrico la garanzia opera, entro la somma assicurata da € 1.500 a € 50.000 scelta dall'Assicurato e indicata nel Modulo di polizza, per i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e agli impianti del fabbricato, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle aree assicurate e necessari all'attività dell'impresa **Fenomeno elettrico ed elettronica:** garanzia aggiuntiva v. le Condizioni di Assicurazione: Fenomeno elettrico ed elettronica Sezione II, pagina 17, art. 10.10.
- ✓ **Merici trasportate (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)** la copertura opera entro la somma assicurata da € 2.500 a € 30.000 e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli indicati nel modulo stesso e guidati dagli addetti, provocati da: ✓ incendio ✓ fulmine ✓ esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi ✓ furto (inteso sia come sottrazione dell'intero veicolo sia di singoli colli) con forzatura o scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati ✓ irrecuperabilità, in seguito a incidente stradale ✓ ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e precipizio, uscita dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con mezzi propri ✓ rapina anche di singoli colli ✓ urto con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale, se l'urto lascia tracce constatabili sul veicolo e se le merci sono imballate e stivate correttamente. La copertura comprende i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività presso terzi.
- ✓ **Tutela legale:** se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, Intesa Sanpaolo Protezione, entro il massimale di € 10.000 o € 20.000, in base alla scelta del Contraente, copre le seguenti spese: ✓ compensi dell'avvocato indicato da Intesa Sanpaolo Protezione per la trattazione stragiudiziale della vertenza ✓ compensi dell'avvocato liberamente scelto dall'Assicurato per la trattazione giudiziale della vertenza o, in mancanza di tale scelta, indicato da Intesa Sanpaolo Protezione ✓ compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale ✓ compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da Intesa Sanpaolo Protezione ✓ spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato ✓ spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro ✓ spese per la negoziazione assistita e per la mediazione ✓ spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria ✓ spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri ✓ compensi dei periti ✓ spese di giustizia ✓ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale. Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. Tali spese sono coperte in relazione alle seguenti garanzie: ✓ delitti colposi o contravvenzioni ✓ delitti dolosi ✓ ambito sicurezza ✓ danni subiti ✓ rapporti di lavoro ✓ locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.

### Che cosa NON è assicurato?

- ✳ **ESCLUSIONI COMUNI** la polizza non comprende i danni provocati da: ✳ guerra, anche non dichiarata, occupazione o invasione militare, requisizione, confisca rivoluzione, insurrezione, cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o autorità ✳ esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ✳ terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico aventi caratteristiche di calamità ✳ dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata.
- ✳ **ESCLUSIONI PER SINGOLE COPERTURE** – Non sono compresi i seguenti danni:
- ✳ **INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI** ✳ di smarrimento, furto o rapina, estorsione o ammanchi di qualsiasi tipo dei beni mobili assicurati ✳ di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se dovuti a fulmine o ad altri eventi per i quali è operante la polizza ✳ indiretti ✳ al macchinario e all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale ✳ subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti da eventi in garanzia ✳ materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato ✳ dovuti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi. Non comprende inoltre ✳ le spese sostenute per: multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato ✳ ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso.
- ✳ **Fuoriuscita di liquidi** ✳ da impianti non stabilmente installati all'interno del fabbricato o non al servizio dello stesso ✳ da corrosione e usura, umidità e stillicidio ✳ da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di deflusso dell'acqua piovana ✳ conseguenti ad anormale o mancata manutenzione degli impianti idrici o tecnici a servizio del fabbricato ✳ da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; ✳ alle merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo ✳ da impianti automatici di estinzione ✳ colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione. Non comprende i danni causati: ✳ in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti ✳ da gelo. Non sono comprese le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
- ✳ **Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione** causati: ✳ in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti ✳ da gelo. Non sono comprese le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
- ✳ **Fenomeni atmosferici** da: ✳ formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua ✳ cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo ✳ rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque ✳ subiti da: ✳ tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e al relativo Contenuto, macchinari, attrezzature e merci ✳ porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle del corpo principale, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e al relativo Contenuto, macchinari, attrezzature e merci ✳ contenuto, macchinari, attrezzature e merci poste all'aperto.
- ✳ **Atti vandalici e dolosi** ✳ dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere ✳ da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre ✳ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità ✳ subiti da vetri, cristalli e insegne ✳ da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato.
- ✳ **Diaria giornaliera per interruzione di attività** ✳ all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge ✳ scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali ✳ procedimenti imposti dall'autorità o nel caso l'attività cessi definitivamente a seguito del sinistro.
- ✳ **FURTO E RAPINA** ✳ da incendio, esplosione, scoppio anche se provocati dall'autore del furto o della rapina ✳ commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone conviventi o legate da vincoli di parentela o affinità ✳ degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata ✳ da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge ✳ da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati ✳ a beni mobili che si trovano all'aperto ✳ subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa e loro contenuto ✳ indiretti ✳ il furto di preziosi ✳ i furti del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto riposto nei veicoli all'aperto.
- ✳ **VETRI E INSEGNE** ✳ danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, franamento del terreno, valanghe, slavine ✳ danni subiti da vetri e insegne conservati dall'Assicurato per la vendita o manutenzione ✳ le rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni; ✳ rimozioni, i traslochi, i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali ✳ le rigature, segnature, screpolature, scheggiature; le rotture di vetri e lucernari con valore artistico ✳ le rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito ✳ danni derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assediamento del fabbricato, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze ✳ subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa.
- ✳ **FENOMENO ELETTRICO E FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA** ✳ subiti da cose conservate dall'Assicurato per la vendita o la manutenzione ✳ subiti da tablet, telefoni cellulari, smartphone, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici ✳ che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione ✳ in conseguenza a montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione ✳ di natura estetica ai beni assicurati non connessi a danni indennizzabili ✳ dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto di stipulare la polizza, indipendentemente dal fatto che la Intesa Sanpaolo Protezione ne fosse a conoscenza ✳ a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli dovuti a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate ✳ ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato; ✳ causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, smarrimento, ammanchi ✳ gelo, franamento del terreno, valanghe, slavine ✳ provocati da virus informatici dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne ✳ indiretti.
- ✳ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** non sono considerati terzi e non sono quindi coperti: ✳ il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine purché convivente; se l'Assicurato non è una persona fisica: ✳ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti al primo punto ✳ le società che si possono definire controllanti, controllate o collegate, e i loro amministratori ✳ la società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte al primo punto hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore ✳ gli addetti e tutti coloro che partecipano all'attività assicurata.
- ✳ **Servizi ai veicoli** non comprende i danni: ✳ alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni, salvo quanto previsto per le operazioni di lavaggio ✳ derivanti da furto e incendio ✳ da mancato uso o disponibilità dei veicoli ✳ alle cose che si trovano sui veicoli o all'interno di essi ✳ ai veicoli dei clienti in consegna e custodia derivanti da circolazione sulla rete stradale pubblica o su aree equiparate.
- ✳ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)** non comprende: ✳ le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto ✳ i danni conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento; ✳ i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio, TV e telefonia ✳ i danni provocati da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.)
- ✳ Nei seguenti casi di non sono compresi i **Danni** rispettivamente:  
**Proprietà del fabbricato** ✳ da corrosione, usura ✳ spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti ✳ umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi o muffe tossiche nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno ✳ lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni che comportino la sospensione dell'attività **Postuma** ✳ da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti o cambi da chiunque fabbricati ✳ da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori ✳ alle parti interessate dai lavori o alle cose oggetto dei lavori stessi, nonché qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni ✳ da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinate ✳ da mancato o intempestivo intervento di manutenzione **a cose portate dai clienti** ✳ alle cose oggetto dell'attività assicurata ✳ valori e preziosi ✳ veicoli a motore e cose in essi contenute **a cose sollevate, caricate, scaricate** ✳ a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo durante le operazioni di sollevamento, carico e scarico **a veicoli nel parcheggio o in deposito** causati da lavori di riparazione o manutenzione e quelli causati da furto e incendio.
- ✳ **MERCI TRASPORTATE** non comprende i danni: ✳ causati o agevolati con dolo o colpa grave da persone incaricate della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono ✳ riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità delle merci assicurate ✳ ad autoveicoli trasportati, ad animali vivi, ai campionesi ✳ causati da fatto volontario e non giustificato del conducente.
- ✳ **TUTELA LEGALE** non è valida per sinistri relativi: ✳ a diritto di famiglia, successioni o donazioni ✳ a materia fiscale o amministrativa ✳ a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive ✳ a fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme ✳ ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici ✳ a diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust ✳ a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori, soci o tra questi e il Contraente ✳ a proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche ✳ a fatti dolosi dei soggetti assicurati ✳ a fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente ✳ a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie ✳ a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della propria attività ✳ a compravendite o permuta di immobili ✳ ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti ✳ all'affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di *leasing* immobiliare ✳ a fabbricazione o a commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare ✳ all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti ✳ a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi ✳ all'attività svolta da associazioni di consumatori ✳ all'esercizio della professione o attività medica e di operatore sanitario ✳ contratti di agenzia, rappresentanza o mandato ✳ a vertenze con Intesa Sanpaolo Protezione ✳ per i casi di adesione ad azioni di classe (class action ✳ alla difesa penale per abuso di

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>minori. Inoltre non copre le seguenti spese: ✖ compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite ✖ compensi dell'avvocato domiciliario se non indicato da Intesa Sanpaolo Protezione ✖ spese per l'indennità di trasferta ✖ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia ✖ multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere ✖ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali ✖ spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.</p> <p>✖ <b>ASSISTENZA AI LOCALI DELL'IMPRESA</b> non sono compresi i danni causati da: ✖ scioperi, sommosse, tumulti popolari o sabotaggio organizzato ✖ calamità naturali o atmosferiche ✖ atti dolosi del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi conviventi ✖ infortuni derivanti da attività sportive pericolose ✖ malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26<sup>a</sup> settimana di gestazione e dal puerperio ✖ infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della polizza ✖ malattie e infortuni da abuso di alcolici, psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti.</p> <p>✖ <b>Invio di un idraulico per interventi di emergenza</b> la prestazione non è prevista per: ✖ guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore ✖ guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato ✖ danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici ✖ interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore ✖ guasti delle tubature a monte del contatore gas ✖ guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore ✖ <b>Pronto intervento per danni da acqua</b> la prestazione non è prevista per: ✖ guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura ✖ rottura delle tubature esterne del Fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato ✖ danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari ✖ <b>Invio di un elettricista per interventi di emergenza</b> la prestazione non è dovuta in caso di: ✖ corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato ✖ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore ✖ guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Impresa a monte del contatore <b>Fornitura temporanea di energia elettrica</b> la prestazione non è prevista in caso di: ✖ corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato ✖ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore ✖ guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Impresa a monte del contatore ✖ <b>Invio di un vetraio per interventi di emergenza</b> la prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi ✖ <b>Invio di un tecnico condizionatori</b> la prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi in caso di: ✖ interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura ✖ cattivo funzionamento degli organi elettrici ✖ mancata manutenzione del filtro d'aria ✖ guasti alle schede di funzionamento (compresi modelli inverter) ✖ <b>Rientro anticipato</b> la prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che dato luogo alla prestazione ✖ <b>Accesso rete artigiani</b> la prestazione non è prevista sabato, domenica e nei giorni festivi.</p> <p>✖ <b>ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DI LAVORO (a oltre 50 km dall'Impresa)</b></p> <p>✖ <b>Viaggio di un familiare</b> la prestazione non prevede il rimborso delle spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ | Ci sono limiti di copertura?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ! | <p><b>INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI</b></p> <p>! <b>Contenuto, macchinari e attrezzature</b> l'indennizzo massimo per: ! singolo oggetto di arredamento è 15.000 € ! valori è pari al 5% della somma assicurata con il limite di € 15.000 ! preziosi è pari al 50% della somma assicurata con il limite complessivo di € 25.000</p> <p>! <b>Merci</b> l'indennizzo massimo per un singolo oggetto d'arte e di antiquariato è a pari a € 15.000.</p> <p>! <b>Locali dedicati alla lavorazione di infiammabili</b> ! in caso di sinistro incendio, esplosione o scoppio, il 20% del danno rimane a carico dell'Assicurato se la superficie supera il 50% del totale.</p> <p>! <b>Macchine mordenti</b> in caso di sinistro Incendio, Esplosione o Scoppio, il 20% del danno rimane a carico dell'Assicurato se la percentuale di macchine collegate ad impianto centralizzato di aspirazione sia inferiore al 50%.</p> <p>! <b>Spese di ricerca e di ripristino</b> l'indennizzo massimo è pari a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.</p> <p>! <b>Danni subiti dalle merci di categoria diversa, danni subiti dalle merci presso terzi, danni subiti dal Contenuto, macchinari e attrezzature e merci presso fiere e mostre in Europa</b> l'indennizzo massimo è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Merci con il limite di € 75.000 per periodo assicurativo.</p> <p>! <b>Spese per: ! Demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui</b> l'indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per le garanzie Fabbricato e Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo ! <b>Trasloco e ricollocamento contenuto, macchinari e attrezzature</b> per la riprogettazione del fabbricato l'indennizzo massimo è pari al 10% dell'indennizzo con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo ! <b>Rifacimento documenti personali o di terzi, rifacimento enti particolari</b> l'indennizzo massimo è pari a € 7.500 per periodo assicurativo</p> <p>! <b>Perizie</b> il rimborso massimo è pari al 5% dell'indennizzo con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo ! <b>Ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas</b> l'indennizzo massimo è pari a € 5.000 per sinistro</p> <p>! <b>Fuoriuscita di liquidi</b> l'indennizzo massimo per: ! fuoriuscita di acqua condotta in caso di guasto o rottura di pluviali o grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento o riscaldamento oppure per occlusione, gelo e fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario, è previsto complessivamente fino al 25% delle somme rispettivamente assicurate per le coperture Fabbricato e Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 80.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250. ! fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato è garantito fino a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.</p> <p>! <b>Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione</b> l'indennizzo massimo è pari a € 100.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 500.</p> <p>! <b>Fenomeni atmosferici</b> l'indennizzo massimo per: ! tende, insegne e distributori automatici è pari a € 3.000 per periodo assicurativo; ! grandine su fissi e infissi, vetrate, lucernari, verande, pannelli solari e fotovoltaici, lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato con il limite di € 30.000 per periodo assicurativo; ! sovraccarico neve è pari al 50% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto, Macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 500.000 per periodo assicurativo; In caso di sinistro il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 250.</p> <p>! <b>Atti vandalici e dolosi</b> l'indennizzo massimo è pari all'80% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto, Macchinari e attrezzature e Merci; in caso di sinistro, il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250.</p> <p>! <b>Merci in refrigerazione</b> ! per le spese di smaltimento della merce avariata, l'Indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata; in caso di sinistro, il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato, con un importo minimo di € 250.</p> <p>! <b>Diaria giornaliera per interruzione attività</b> per ogni sinistro l'indennizzo partirà dal 4° giorno di interruzione di attività.</p> <p>! <b>FURTO E RAPINA Furto Contenuto, macchinari e attrezzature</b> l'indennizzo massimo per il furto di ogni singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 nell'ambito della somma assicurata.</p> <p>! <b>Furto Merci</b> l'indennizzo massimo per il furto: ! di merci di categoria diversa, presso terzi in Europa, in deposito o lavorazione e presso fiere o mostre è pari al 30% della somma assicurata per la copertura Furto Contenuto, macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 15.000 per periodo assicurativo; ! di un singolo oggetto d'arte e di antiquariato è pari a € 15.000; ! di merci esposte nelle vetrinette, dai distributori automatici esterni o delle Merci e dei Valori riposti nell'abitazione dell'Assicurato è pari a € 500 per sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo; ! il furto di merci di categoria diversa, presso terzi in Europa, in deposito o lavorazione e presso fiere mostre è pari al 30% della somma assicurata per la copertura Furto Contenuto, macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 15.000 per periodo assicurativo; ! di merci esposte nelle vetrinette, dai distributori automatici esterni è pari a € 500 per sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo.</p> <p>! <b>Valori</b> l'indennizzo massimo per: ! denaro riposto fuori dai mezzi di custodia è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo; ! denaro riposto nei mezzi di custodia è pari al 20% della somma assicurata per la copertura Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 5.000 per periodo assicurativo.</p> <p>! <b>Contenuto delle dipendenze</b> l'indennizzo massimo nelle dipendenze è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 20.000 per periodo assicurativo.</p> <p>! <b>Fissi, infissi e locali</b> l'indennizzo massimo per il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, macchinari e attrezzature con un limite di € 5.000 per sinistro, anche se supera le somme assicurate.</p> <p>! <b>Impianti di allarme</b> in caso di mancata attivazione o di provata inefficienza dell'impianto di allarme, il 10% del danno rimane in carico all'Assicurato con il massimo di € 2.500.</p> <p>! <b>Custode o servizio di vigilanza</b> in caso di assenza di custode/servizio di vigilanza, il 10% del danno rimane in carico all'Assicurato con il massimo di € 2.500.</p> <p>! <b>Mezzi di chiusura non conformi</b> in caso di furto con scasso o forzatura, il 20% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o con rottura di vetro non antisfondamento.</p> <p>! <b>Scoperto facoltativo furto</b> rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con un massimo di € 2.500.</p> <p>! <b>Scoperto obbligatorio</b> per attività identificate nel Modulo di polizza con "attività 4", in caso di sinistro, il 10% del danno rimane a carico dell'Assicurato, con un importo massimo di € 2.500.</p> <p>! <b>Limitazione dello scoperto</b> in caso sinistro al quale andrebbero applicati più scoperti viene applicato un unico scoperto non superiore al 30%.</p> <p>! <b>Spese</b> il rimborso massimo delle spese: ! per il rifacimento degli Enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione è pari a € 5.000 per periodo assicurativo; ! per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione è pari a € 1.000 per sinistro; ! mediche è pari a € 1.000 per sinistro; ! di sostituzione delle serrature è pari a € 500 per periodo assicurativo, purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione.</p> <p>! <b>Trasporto valori</b> in caso di sinistro il 10% del danno rimane a carico dell'Assicurato; l'Indennizzo massimo per le spese mediche conseguenti ad infortunio è pari a € 1.000 per sinistro.</p> <p>! <b>Infedeltà dei prestatori di lavoro</b> l'indennizzo massimo è pari al 5% della somma assicurata per le garanzie Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature e Furto Merci, con il limite di € 1.000 per il denaro per periodo assicurativo.</p> |



! **Furto di veicoli all'aperto** in caso di sinistro il 10% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato con un minimo di € 1.000; l'estensione è prestata nell'ambito della somma assicurata per la garanzia Furto merci con il massimo di € 20.000 per sinistro.

! **VETRI E INSEGNE** il massimo indennizzo per i danni da rottura dei vetri e insegne alle cose riposte nei locali è pari al 30% del danno, anche se supera la somma assicurata

! **FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA** ! **Fenomeno elettrico** rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con il minimo di € 250 ! **Fenomeno elettrico ed elettronica** rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con il minimo di € 250 ! **Conduttori esterni** l'indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Contenuto, Macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 3.000 ! **Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso** l'indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Contenuto, Macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 3.000 ! **Spese sostituzione provvisoria** il rimborso massimo è pari a € 1.500 per periodo assicurativo; le spese sostenute nei primi 3 giorni rimangono a carico dell'Assicurato

! **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO** in caso di infortuni subiti dagli addetti, rimane a carico dell'Assicurato fino al 5% dell'Indennizzo per Invalidità Permanente ! **Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata** il numero dei collaboratori occasionali non può superare il 30% del numero degli addetti. In caso di sinistro fino al 5% di Invalidità Permanente per infortuni subiti dai collaboratori occasionali rimane a carico dell'Assicurato ! **Proprietà del fabbricato** in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250 ! **Attività presso terzi** danni da incendio, esplosione o scoppio: il risarcimento massimo è di € 200.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250.

! Nei seguenti casi di **Danni** restano a carico dell'Assicurato rispettivamente nei seguenti limiti:

! **alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori:** 10% dell'importo con un minimo di € 100. Il risarcimento massimo è di € 100.000 per periodo assicurativo ! **Postuma** il 10% dell'importo con un minimo di € 250 per i Danni a cose ! **a cose di clienti** il 10% dell'importo con un minimo pari a € 100 ! **a cose sollevate, caricate, scaricate** il 20% dell'importo con un minimo di € 1.000 ! **a mezzi sotto carico e scarico** un importo pari a € 100 per sinistro ! **a veicoli dei clienti nel parcheggio o in deposito** € 100 per ogni veicolo danneggiato ! **a capi in lavorazione per tintorie, lavanderie e stirerie industriali** il 10% dell'importo con un minimo di 100 €.

! **Appalto, subappalto, cottimisti** il numero dei lavori ceduti non può superare il 30% del numero dei lavori totali affidati all'Assicurato; in caso di infortuni subiti dai collaboratori, rimane a carico dell'Assicurato fino al 5% dell'importo dell'Indennizzo per Invalidità permanente.

! **Servizi ai veicoli** il risarcimento massimo è di € 50.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250 per ogni veicolo danneggiato.

! **MERCİ TRASPORTATE** l'indennizzo massimo per: ! danni agli utensili e agli attrezzi è pari al 30% della somma assicurata con un limite di € 2.000; ! i danni alle merci trasportate su veicoli isotermini e frigoriferi è pari al 50% della somma assicurata ! in caso di sinistro il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 100.

! **TUTELA LEGALE** ! la copertura non opera per 3 mesi dalla data di effetto della polizza (c.d. carenza). Se la polizza è emessa in sostituzione di una polizza precedente, la carenza non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente mentre opera per le nuove ! per richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale, vertenze individuali di lavoro e in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, la copertura opera per 1 sinistro per ogni prestazione insorta in ciascun periodo assicurativo con valore superiore a € 5.000 ! In caso di unico sinistro, il limite massimo rimborsabile per sinistro resta unico e viene ripartito in parti uguali tra i soggetti assicurati.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b></p> <p>Il prodotto è rivolto alle ditte individuali e alle persone giuridiche con sede legale in Italia, titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione per la propria attività di produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e vendita in caso di eventi dannosi e imprevisi che possano comprometterne l'operatività.</p>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p> <b>Quali costi devo sostenere?</b></p> <p>La provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio totale, è al massimo il 22% del premio imponibile. Tale provvigione può diminuire in caso di iniziative commerciali di Intesa Sanpaolo Protezione in vigore al momento della sottoscrizione.</p>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Puoi inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo (<a href="https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo">https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo</a>) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Gestione Reclami e Qualità del servizio - Via S. Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15; E-mail: <a href="mailto:reclami@intesasanpaoloprotezione.com">reclami@intesasanpaoloprotezione.com</a>; PEC: <a href="mailto:reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com">reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com</a> Intesa Sanpaolo Protezione deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>All'IVASS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte Intesa Sanpaolo Protezione è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax: 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Mediazione</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Negoziazione assistita</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p> <p>Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà. La richiesta di attivazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri, Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino oppure all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com">comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com</a>.</p> <p>Per la copertura Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Intesa Sanpaolo Protezione la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al seguente sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-services/retail/fin-net.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-services/retail/fin-net.htm</a>).</p> |
| <p><b>REGIME FISCALE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Le imposte applicate al premio imponibile delle singole coperture sono rispettivamente pari al: 22,25% per Incendio e altri eventi materiali, Furto, Fenomeno Elettrico e Elettronica, Responsabilità civile verso terzi; 21,25% per Vetri e Insegne, Tutela Legale; 12,50 per Merci Trasportate; 10% per Assistenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL TUO PROFILO PERSONALE LE TUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE TUE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO E SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |